

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

Modifica del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 20 novembre 2000¹ della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 2001²,

decreta:

I

La legge federale del 2 settembre 1999³ sull'IVA è modificata come segue:

Art. 18 n. 25

Sono esclusi dall'imposta:

25. le operazioni delle casse di compensazione effettuate fra di loro e le operazioni per i compiti affidati alle casse di compensazione conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o alle casse per la gestione degli assegni familiari in virtù del diritto applicabile e che sono inerenti all'assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione e al perfezionamento professionali.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

¹ FF **2001** 1285

² FF **2001** 1292

³ RS **641.20**

⁴ RS **831.10**

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l'11 ottobre 2001.⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz